

ALLEGATO D

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE CENE DI CAPODANNO PER IL BIENNIO 2013 –
2014 ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO DEL SALE "TORRE" E
DELL'ANNESSA "SALA RUBICONE".**

Art. 1 - OGGETTO

L'oggetto della concessione è rappresentato dal servizio finalizzato all'organizzazione e realizzazione della cene di capodanno per il biennio 2013 - 2014 all'interno della struttura denominata "Magazzino del Sale Torre" (le prime quattro ante, ossia la parte non destinata a MUSA – Museo del Sale) e dall'annessa "Sala Rubicone". Oltre all'attività di ristorazione sarà possibile prevedere intrattenimenti musicali le cui caratteristiche dovranno essere esplicitate nell'offerta tecnica. Qualora l'intrattenimento non abbia carattere meramente accessorio alla cena (ovvero abbia una durata superiore alla cena e non sia riservato ai soli avventori) e si configuri quindi quale pubblico spettacolo dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 4 lett. o).

Art. 2 – TERMINI

La concessione di servizio, per ciascuno degli anni considerati, decorre dalle ore 07:00 del 30 dicembre e termina alle ore 12:00 del 3 gennaio successivo.

Art. 3 – CAPIENZA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Il numero di posti a sedere da destinarsi agli avventori sarà stabilito nell'atto autorizzatorio tenuto conto dei parametri stabiliti dalle norme in materia di sicurezza e della specifica configurazione dell'allestimento, stimandosi 1,2 mq per posto a sedere .

ALLEGATO D

La cena dovrà essere prevalentemente “servita”. E’ ammesso il ricorso marginale alla modalità del buffet da esplicitarsi nell’offerta tecnica.

Non è ammesso l’impiego di fiamme libere all’interno del magazzino del sale.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fanno integralmente capo al concessionario:

- a) la puntuale ed integrale realizzazione del progetto nel rispetto degli standard qualitativi prospettati in sede di gara;
- b) tutti gli oneri di allestimento e disallestimento delle strutture, comprese la cucina, l’eventuale punto sporzionamento e le aree di somministrazione;
- c) le attività di intrattenimento previste nel progetto depositato dal concessionario in sede di gara;
- d) le pulizie per tutto il periodo di disponibilità dell’immobile, comprese quelle finali al termine del disallestimento;
- e) gli oneri per eventuali forniture elettriche, implementazioni e/o integrazioni impianti e le spese per pratiche tecniche e collaudi che richiedano l’intervento di professionisti;
- f) le spese per i servizi di vigilanza, sicurezza, assistenza tecnica e guardiana, che dovranno esser dimensionati in relazione alla configurazione dell’allestimento previsto. Il personale deputato alla sicurezza deve essere in possesso di certificati in prevenzione incendi e pronto soccorso. Dovrà essere inoltre presente un numero adeguato di estintori visibili e segnalati;
- g) la presenza di un elettricista di servizio;

ALLEGATO D

h) la segnalazione delle superfici vetrate;

i) la previsione di vie d'esodo adeguate al numero delle persone presenti, libere da ostacoli che ne intralcino la libera fruizione dalla larghezza minima di 120 centimetri (almeno 2 vie d'esodo poste simmetricamente rispetto all'asse della sala);

l) gli eventuali oneri SIAE;

m) gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs.n.81/2008 e ss.mm;

n) lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi nel rispetto della vigente normativa;

o) l'acquisizione degli atti autorizzatori previsti dalla vigente normativa e correlati alla configurazione che l'iniziativa potrà assumere alla luce della progettualità espressa in sede di gara. Il concessionario, qualora l'intrattenimento musicale si configuri quale pubblico spettacolo, dovrà inoltre predisporre la documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione monumentale e paesaggistica, nonché il progetto ai fini del rilascio dell'agibilità della C.T.C.V.L.P.S. di cui all'art. 80 del Regolamento TULPS e la successiva licenza ai sensi dell'art. 68 del TULPS. Dovrà inoltre provvedere alla verifica funzionale degli impianti e dei presidi antincendio a disposizione, oltre alla eventuale sostituzione di elementi non corrispondenti alla normativa in vigore per le attività di progetto e dovrà acquisire le certificazioni di conformità e collaudo delle opere ed allestimenti realizzati.

ALLEGATO D

Art. 5 - RESPONSABILITA'

Il concessionario, nell'arco temporale di vigenza della concessione, disporrà delle chiavi di accesso alla struttura e delle informazioni necessarie per utilizzare il sistema di allarme esistente. Al concessionario è fatto espresso divieto di duplicazione delle chiavi che dovranno essere restituite al Servizio Cultura entro il giorno successivo ad ogni disallestimento.

Dovrà inoltre esser garantito in qualsiasi momento l'accesso ai locali da parte di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele atte a garantire l'integrità dell'immobile concesso e l'incolumità di terzi e degli addetti ai lavori. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il concessionario è pertanto tenuto ad attivare una copertura assicurativa R.C.T. per un massimale di €. 1.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere prodotta al Servizio Turismo del Comune di Cervia prima dell'immissione in possesso dello stabile.

Art. 6 – CANONE E RISCHI INTERFERENTI

Il concessionario riconosce al Comune di Cervia l'importo annuo offerto in sede di gara che dovrà inderogabilmente essere versato entro il 5 dicembre 2013 (capodanno 2014) e 5 dicembre 2014 (capodanno 2015), a cui seguirà l'emissione di regolare fattura quietanzata.

In via preventiva non appare possibile procedere alla puntuale quantificazione dei costi atti ad ovviare ad eventuali rischi interferenti posto che gli stessi risultano correlati alla specifica articolazione dei progetti che

ALLEGATO D

verranno presentati. In base alle caratteristiche del progetto vincitore, qualora necessario, si procederà alla formale sottoscrizione di specifico D.U.V.R.I. e alla conseguente quantificazione dei relativi costi, che verranno comunque sostenuti dal concessionario e che si aggiungeranno all'offerta economica presentata.

Art. 7 - RICAVI

Il concessionario incamererà integralmente i proventi derivanti dalle cene, il cui prezzo dovrà essere contenuto nella fascia 80,00 – 120,00 euro a persona.

Art. 8 - PENALI E RISOLUZIONE

In caso di annullamento delle attività da parte del concessionario per cause a lui imputabili si applicheranno le seguenti penalità:

- 50% del canone concessorio per annullamento fino a 30 gg. prima dell'inizio dell'evento;
- 100% del canone concessorio per annullamento fino a 20 gg. prima dell'inizio dell'evento;
- €. 4.000,00, oltre all'importo del canone concessorio offerto in sede di gara, per annullamento da 19 gg. prima dell'evento.

Nel caso in cui la manifestazione non rispecchi le prescrizioni previste dal presente capitolato e dal progetto presentato dalla ditta aggiudicataria verrà applicata a quest'ultima una penale pari al 50% del canone concessorio per ciascuna inadempienza accertata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Laddove si verificano gravi violazioni rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato e dal progetto presentato dalla ditta aggiudicataria,

ALLEGATO D

l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Gli oneri derivanti da eventuale inadempimento sono garantiti nei termini di cui al successivo art. 10.

Art. 9 – RECESSO

L'Amministrazione potrà recedere dalla concessione in qualunque momento riconoscendo i corrispettivi per le prestazioni già effettuate debitamente documentate. Tale facoltà è esercitata per iscritto a mezzo raccomandata a/r, che dovrà pervenire all'aggiudicatario entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 10 - GARANZIE

Entro il termine di pagamento del canone il Concessionario deve presentare al Servizio Turismo una cauzione definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa di valore pari ad €. 5.000,00. Detta cauzione dovrà restare vincolata, per tutta la durata della concessione, a garanzia della corretta e regolare esecuzione di tutti gli obblighi ed impegni assunti dalla ditta aggiudicataria della concessione come stabiliti dal presente capitolato.

Dovrà essere prevista espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 10 gg a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, in caso di comprovata inadempienza del concessionario, nonché a fronte di eventuali danni provocati a strutture ed impianti a seguito delle attività organizzate.

ART. 11 – SUBCONCESSIONE

E' vieta la subconcessione, anche parziale, del servizio previsto nel presente capitolato.

ALLEGATO D

Art. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il legale rappresentante della ditta concessionaria dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

- a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto;
- b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il foro di Ravenna. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 - STIPULA CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

Il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione della determinazione di affidamento. Sono a carico del concessionario le spese contrattuali, ovvero le spese relative all'imposta di bollo di cui all'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e

ALLEGATO D

servizi.

La concessione è soggetta ad IVA, pertanto si applica l'art. 5, comma 2, del
D.P.R. n. 131/1986 che prevede la registrazione solo in caso d'uso.